

**ENTRO IL 31/3/2023 IL VERSAMENTO
PER LA SANATORIA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI**

È possibile sanare gli errori formali commessi fino al 31/10/2022 con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta e con la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione.

Il versamento si esegue in **due rate** di pari importo, la prima entro il **31/3/2023** e la seconda entro il **31/3/2024**, con la possibilità di effettuare **l'intero versamento entro il 31/3/2023**.

Come si esegue il versamento

Il versamento si effettua utilizzando il **modello F24**, con il codice tributo "**TF44**", da indicare nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati".

Nel campo "Anno di riferimento" va indicato l'anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l'anno di commissione della violazione. Si deve quindi compilare un rigo per ogni anno di riferimento.

Nel caso di versamento a rate, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero delle rate in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate: "0102" per il pagamento della prima delle due rate.

Nel caso di pagamento in un'unica soluzione, nel suddetto campo andrà indicato il valore "0101".

È possibile effettuare il versamento con compensazione di crediti tributari.

La convenienza della sanatoria

La sanatoria è conveniente perché:

- gli errori formali sono molti e spesso non si è neppure consapevoli di averli commessi, mentre le relative sanzioni possono anche cumularsi e determinare importi elevati;
- si evita la **proroga di due anni** dei termini entro i quali possono essere contestati.

Cosa sono gli errori formali

Sono considerati errori formali quelle violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul loro pagamento. Per esempio, sono tali le violazioni sulla fatturazione senza effetto sulla liquidazione del tributo, gli errori nelle operazioni non imponibili / esenti / escluse ai fini Iva, purché senza rilievo sulle imposte dirette, l'omessa o irregolare annotazione di fatture in *reverse charge*.

L'Agenzia delle Entrate ha indicato che sono così sanate anche:

- le fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice "natura" ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;
- le fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell'imposta;
- i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta.

Inoltre, sono sanate le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicativi previsti dalle leggi tributarie, quali le comunicazioni delle liquidazioni Iva, le comunicazioni dei rapporti finanziari delle società holding, le dichiarazioni di variazione attività ai fini Iva, gli elenchi Intrastat.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi e quelle concernenti capitali detenuti all'estero.

Per quali anni fare i versamenti

Possano essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse **sino al 31/10/2022**. Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento.

Al fine di determinare per quali anni fare i versamenti, bisogna ricordare che:

- i periodi di imposta accertabili, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette, comprendono gli esercizi 2016 (fino al 26/3/2023), 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

- l'ultimo precedente ed analogo provvedimento sanava gli errori formali commessi fino al 24/10/2018, con versamenti entro il 31/5/2019 e il 2/3/2020: è quindi necessario verificare se si è ricorso a tale sanatoria.

La rimozione della violazione

La definizione non si perfeziona solo con il pagamento, ma è necessaria anche la rimozione delle irregolarità o delle omissioni entro il 31/3/2024.

È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l'adempimento omesso o rieseguire l'adempimento errato, il che può consistere:

- nell'invio o nel re-invio della comunicazione,
- nella presentazione di una dichiarazione integrativa.
- nella correzione dei registri contabili,
- nella riemissione della fattura.

Tuttavia, la sanatoria è ugualmente efficace se la rimozione dell'errore avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

Approfondimenti

Si può prendere visione delle modalità dell'adempimento e di ogni altra informazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, [cliccando qui](#).

Aggiornato al 21 marzo 2023